

LA LEGALITÀ COME CARDINE DI CONCORRENZA TRA LE IMPRESE E DI CRESCITA ECONOMICA NELL'AMBITO DELL'UNIONE EUROPEA*

FRANCESCO PAOLO ROSSI**

SOMMARIO

1. La scomparsa di un leader. - 2. La fonte costituzionale delle attività di vigilanza per la riscossione dei contributi e dei premi da parte dell'Inps e dell'Inail. - 3. La sovrapposizione ministeriale delle funzioni ispettive e il rischio dell'implementazione della concorrenza sleale nei diversi ambiti produttivi del territorio nazionale. - 4. I sopralluoghi ispettivi sull'osservanza dei doveri di sicurezza nei luoghi di lavoro. - 5. L'accertamento dei contributi previdenziali da corrispondere, per legge, all'Inps. - 6. Le ingiustificate spese pubbliche previste dall'inutile e fuorviante art. 14 del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, nel testo sostituito, in sede di conversione in legge, di questo stesso decreto.

1. La scomparsa di un leader

Un lutto ha colpito, d'improvviso, l'*Associazione professionale dei funzionari pubblici* (Aniv) con la morte, venerdì 14 febbraio 2014, del suo *leader*, lo storico Presidente Fedele Sponchia. È stato un vero *leader*, nel significato etimologico più proprio non di "capo", bensì di «guida» (voce inglese: derivazione di *to lead* «guidare»). E infatti, ha "guidato", sin dalla sua nascita, l'Associazione con una dedizione quotidiana, vissuta sempre con piglio critico-costruttivo alla stregua di una missione, e con un modo di servirla attraverso una felice opera di mediazione culturale, quanto mai necessaria ai difficili tempi che viviamo. Aveva capacità non comuni come percettore acuto dei temi attinenti all'attività di vigilanza non certo facili da trattare in modo equilibrato, a causa del fatto che essi risultavano deformati, il più delle volte, dalle polemiche.

* Relazione presentata in occasione del Forum Aniv "Lavoro e legalità decidono il futuro" tenutosi a Nuovo, dal 21 al 23 maggio 2014.

** Professore emerito di diritto del lavoro dell'Università Ca' Foscari di Venezia e coordinatore scientifico del Centro Studi Aniv di diritto della previdenza sociale G. Billia.

Conosceva e interpretava molto bene i meccanismi della vita politica italiana, non certo facili da esplicitare nei convegni nazionali, prima, e nei *forum*, poi, sempre realizzati, però, in modo encomiabile per una più incisiva formazione professionale degli ispettori associati. Persona, il compianto caro amico Fedele, esigente con sé ed esigente con gli altri; questo suo “esigere” è oltremodo facile coglierlo rileggendo i suoi puntuali interventi in tutte le relazioni introduttive delle ricorrenti annuali manifestazioni culturali dell’Aniv. Ha così scritto una pagina di vita significativa con uno stile inconfondibile e forse irripetibile, animato da una grande passione e sorretto da sentimenti di bontà e di generosità. Per chi gli è stato vicino dal maggio 1985, questo ricordo del Presidente Sponchia vuole essere testimonianza della ricchezza culturale, nella specifica formazione professionale degli ispettori di vigilanza, egregiamente da lui elargita, negli anni, ai medesimi.

2. La fonte costituzionale delle attività di vigilanza per la riscossione dei contributi e dei premi da parte dell’Inps e dell’Inail

Da decenni continuiamo a richiamare i responsabili, a livello territoriale locale e a livello nazionale ed europeo, della portata politica della direttiva costituzionale di cui al comma quarto dell’articolo 38. Essa, difatti, impone l’obbligo istituzionale, in forza del quale «ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato». Ma chi sono questi “istituti” predisposti dallo Stato? Ebbene, gli articoli 1 e 55 della legge n. 88 del 1989 sulla ristrutturazione dell’Inps e dell’Inail dispongono, in modo inequivoco, che entrambi tali Enti sono tenuti ad adempiere alle funzioni loro attribuite «con criteri di economicità e di imprenditorialità, adeguando AUTONOMAMENTE la propria organizzazione all’esigenza di efficiente e tempestiva acquisizione dei contributi ed erogazione delle prestazioni».

Spetta così, per volontà del Costituente, “l’attività di contrasto del fenomeno del lavoro sommerso e irregolare e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” all’Inps e all’Inail, i quali hanno in servizio ispettori di vigilanza, professionalmente preparati ad assolvere le delicate e socialmente importanti funzioni relative a quella attività e a questa specifica tutela nei luoghi di lavoro. Detto questo, allora, come può giustificarsi, anche nella logica dell’attuale *spending review*, la norma contenuta nella lettera a) del primo comma dell’art. 14 della legge di conversione n. 9 del 2014 del decreto legge n. 145 del 2013? Si tratta qui di un’autorizzazione di legge «ad integrare la dotazione organica del personale ispettivo nella misura di duecentocinquanta unità» e a procedere alle conseguenti assunzioni da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali! Abbiamo il dovere di riaffermare come la Costituzione e la legge, nelle specifiche disposizioni sopra richiamate, neghino al Ministero del lavoro di svolgere

l'azione amministrativa d'indagine ispettiva per il contrasto del lavoro sommerso e irregolare, in quanto essa è funzione pubblica attribuita all'Inps. Del resto, per legge, il predetto Dicastero è solo obbligato, invece, a “conformare” la sua azione di controllo sul predetto Istituto a quelle stesse finalità e certamente a non spossare il medesimo dei poteri ispettivi di vigilanza suoi propri.

3. La sovrapposizione ministeriale delle funzioni ispettive e il rischio dell'implementazione della concorrenza sleale nei diversi ambiti produttivi del territorio nazionale

Il fatto, giuridicamente rilevante, della stipula da parte del Ministero del Lavoro, con il solo Ordine nazionale dei consulenti del lavoro, di un “Protocollo d'intesa” costituisce un grave inadempimento dell'osservanza del principio secondo cui i pubblici uffici sono indefettibilmente *obbligati* ad assicurare «il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione» (art. 97, primo comma, Cost). Il governo Renzi sta giustamente realizzando una vera e propria rivoluzione riguardo all'utilizzazione, anche nel tempo, dei dirigenti pubblici. Questi ultimi non dovrebbero rimanere incardinati nei diversi Dicasteri per più di cinque anni e sarebbero soggetti a una intelligente rotazione secondo acquisite competenze e funzioni professionali. È in vista l'istituzione di un cosiddetto “*Albo unico dei dirigenti*” con la conseguenza che lo Stato indirà concorsi per dirigenti ministeriali in genere, i quali, solo in seguito, potranno essere indirizzati presso questa o quella amministrazione. Sarà così attuata la direttiva costituzionale, in virtù della quale, nell'ordinamento degli uffici pubblici, andranno necessariamente sempre determinate «le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari». Il che significa che il Ministero del lavoro sarà obbligato a “conformare” la sua azione di controllo sull'azione ispettiva dei citati Inps e Inail per il riscontro dei criteri di economicità e imprenditorialità attuati dai medesimi in relazione «all'esigenza di efficiente e tempestiva acquisizione dei contributi ed erogazione delle prestazioni» e non potrà essere legittimato a svolgere accertamenti sostitutivi delle funzioni pubbliche proprie dell'Inps e dell'Inail.

Diversamente, verrebbe mantenuta in essere una forma di irrazionale e “insana” spesa pubblica con danni insostenibili per la stessa finanza dello Stato. Che senso hanno le disposizioni legislative contenute, nell'approvato art. 14 della legge di conversione n. 9 del 2014, alle lettere *c)* e *d)* circa il raddoppio delle sanzioni amministrative e la destinazione di esse con versamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato?

Certo è che quelle disposizioni sono destinate a creare ingiustificate confusioni all'interno dell'ordinamento di bilancio dell'Inps e dell'Inail e vanno decisamente rimosse in quanto contrarie agli interessi superiori della collettività dei lavora-

tori, titolari dei diritti in cui all'art. 38, secondo comma, della Costituzione; diritti che gli stessi lavoratori rivendicano all'Inps e all'Inail ogniqualvolta essi perfezionino quanto previsto delle leggi per la correlativa corresponsione delle prestazioni previdenziali. Peraltro, è da dire che quel "Protocollo d'intesa" ha finito per dare adito a un dibattito televisivo davvero "scioccante" soprattutto perché ha permesso di porre in essere una concorrenza sleale nei diversi ambiti produttivi del territorio nazionale.

4. I sopralluoghi ispettivi sull'osservanza dei doveri di sicurezza nei luoghi di lavoro

Abbiamo già avuto modo di affermare, in occasione del Forum Aniv del 2012, come difettiamo di una spinta culturale alla legalità, concepita come seme di sviluppo etico-intellettuale di tutta una gioventù, oggi purtroppo prigioniera di rilassati costumi di vita. È l'aspirazione ad un nuovo umanesimo del lavoro che imporrebbe la diffusione nell'opinione pubblica della cultura della legalità, quale valore politico della persona e mai nei termini di valenza economica delle cose. Per la dignità della persona, infatti, non può consentirsi una diminuzione della stessa solidarietà nei diversi campi di riferimento, proprio perché finirebbe per fare da controcanto, lo spegnimento della cultura, della legalità, con conseguente alterazione, in modo fortemente negativo, della competitività di ogni sistema-paese, rendendo meno fertile il terreno su cui incidono le legislazioni del lavoro, le politiche sindacali e la creazione di nuovi lavori soprattutto per i giovani. Gli scandali, narratici quasi ogni giorno dai diversi mezzi di comunicazione, fornirebbero questo distorto convincimento, secondo cui sarebbe possibile, nell'attuale momento storico di vigenza del più volte citato "Protocollo d'intesa", di essere forti vigilanti con i più deboli, che finiscono per suicidarsi, e non vigilanti con i più forti, grazie a sancite non priorità!

Una volta richiamato l'art. 38, quarto comma, della Costituzione, è da riaffermare come la vigilanza si appunti, per un verso, sul controllo dell'osservanza delle norme, di fonte comunitaria, dettate per la prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro e, per un altro verso, sulla certazione del regolare adempimento degli obblighi contributivi da parte dei debitori. E infatti, lo Stato provvede ad attuare i predetti compiti istituzionali attraverso, rispettivamente, l'Inail e l'Inps. Così, da un lato, è negata legittimità al mantenimento alle Aziende sanitarie locali dell'inconsistente servizio della prevenzione antinfortunistica e, dall'altro, nullifica in radice ogni, sia pure embrionale, tentativo del ministero del lavoro di costituire, o meglio di incrementare, un proprio corpo ispettivo, atteso che le attività di vigilanza sul lavoro devono restare nella competenza istituzionale dei predetti Enti previdenziali, appositamente predisposti - giova ancora una volta rimarcarlo - dallo Stato per provvedere anche ai compiti di controllo e di accertamento

nelle specifiche materie di cui trattasi. Vero è, del resto, che la disposizione di cui all'art. 38, primo comma, della legge di conversione n. 133 del 2008, relativa ai controlli sul corretto adempimento degli obblighi di natura fiscale e contributiva, non può che essere interpretata nella logica della richiamata direttiva costituzionale, che impedisce sovrapposizioni "scomposte" di corpi ispettivi di organismi deputati a funzioni diverse per la realizzazione delle norme fiscali, da un lato, e previdenziali, da un altro. Con il più volte citato "Protocollo d'intesa" si è finito per trattare i cittadini da sudditi, in quanto è proprio dei sudditi essere considerati dei potenziali mariuoli, ove non risultassero compresi in quel processo di asseverazione di regolarità delle imprese in relazione all'avvenuta scelta del consulente del lavoro, iscritto al corrispondente Ordine professionale. Senonché, in uno Stato democratico, il cittadino ha diritto di essere rispettato fino a che non violi le leggi, non di essere sospettato *a priori*. Sul punto, qualsiasi improvvisazione da parte di chi non ha fatto esperienza nell'accertamento ispettivo, concernente specificamente la contribuzione dovuta per l'effettiva attività di lavoro eseguita, con le limitazioni riguardanti l'eventuale coniuge dell'imprenditore, porrebbe il cittadino debitore coinvolto nella spregiata posizione di suddito!

5. L'accertamento dei contributi previdenziali da corrispondere, per legge, all'Inps

A nostro avviso, il "Protocollo d'intesa" in questione è il fatto dell'Amministrazione pubblica che giustifica la necessità politica improcrastinabile della riforma della burocrazia ministeriale. Abbiamo avuto già modo di denunciare, addirittura dal 1999, l'inaccettabilità dei danni sociali che si sono prodotti per mancata applicazione di riforme legislative, quali, in particolare, quelle introdotte col D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314, recante norme su «armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi da lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro».

La mancanza di rotazione degli incarichi dell'alta dirigenza pubblica, con situazioni personali di sostanziale inamovibilità, ha finora bloccato l'attuazione del predetto decreto legislativo n. 314 del 1997, la cui entrata in vigore era stata stabilita dall'art. 9 a partire dal 1° gennaio 1998. È incontestabile, d'altra parte, la significativa rilevanza della natura giuridica dei contributi previdenziali e dei premi nell'ambito dell'ordinamento tributario, tanto più che le implicazioni legali di tratto giurisdizionale sono rimaste invero confermate dall'art. 3 *bis*, primo comma, lett. *a*), della legge di conversione, con modifiche, 2 dicembre 2005, n. 248, che ha novellato l'art. 2 del D.L.gs. n. 546 del 1992 mediante l'inserimento, dopo le parole: «tributi di ogni genere e specie», del seguente inciso: «comunque denominati». Pertanto, detto ultimo articolo, rubricato come "oggetto della

giurisdizione tributaria” risulta formulato in maniera tale che debba andare al giudice tributario il contenzioso in materia di contributi e premi. Sul punto, è stato ribadito, anche di recente, come la mancata attuazione di detta riforma abbia prodotto alla fine dell’anno 2008, inizio della grave crisi finanziaria, un danno all’Erario di circa 70 miliardi di euro.

L’attuale Governo è intenzionato a intervenire sulle retribuzioni dell’alta dirigenza ministeriale con particolare riferimento a quella voce denominata “indennità di risultato”, destinata a premiare il merito ma, nel tempo, trasformata in una sorta di quota fissa o quasi. Si è trattato di un fenomeno che ha interessato il comparto dei ministeri e che è facilmente coglibile attraverso la rilevazione dei dati del “Conto annuale” elaborato dalla Ragioneria dello Stato. È sufficiente sottolineare come, nel 2011, un dirigente di prima fascia avesse in media una retribuzione complessiva di euro 133.715. Nel 2012 è passata a euro 182.973 con una crescita del 36,8 per cento. Nei casi, però, dei *top manager* non è aumentato tanto lo stipendio base, rimasto anzi praticamente fermo, bensì il complesso delle indennità di risultato passate da euro 70.107 a euro 116.742.

A nostro avviso, potrebbero essere proprio questi dati a segnalare quel particolare impegno ministeriale a redigere, prima, il “Protocollo d’intesa” e, successivamente, a insistere nell’inserire l’ingiustificato e fuorviante art. 14 del poi convertito decreto legge n. 145 del 2013, avente un contenuto normativo impensabilmente accoglibile in sede di conversione rispetto alle «misure per il contrasto del lavoro sommerso e irregolare». È materia questa, invero, del tutto estranea alle ragioni straordinarie e urgenti di quel decreto, così rirubricato: «Interventi urgenti di avvio del piano “Destinazione Italia”, per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per l’internalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015».

Ebbene, tra le conseguenze più gravi della crisi in corso c’è l’erosione della classe media. Per i sociologi, il pericolo di rivolta è dietro l’angolo, se i ricchi diventeranno sempre più ricchi e le classi medie e quelle povere sempre più povere. Il divario sta crescendo esponenzialmente: nel 1960, prima della crisi, un manager guadagnava 4 volte più di un lavoratore; negli anni Settanta, ha iniziato a guadagnare 40 volte di più; nel 2000, invece si è arrivati a stipendi cinquecento volte maggiori del salario medio della classe lavoratrice. V’è un dibattito in corso nella nostra società sullo stipendio dei manager e degli alti funzionari dello Stato, sul quale dibattito, però, non è certo sufficiente dividerci tra chi è contro e chi è in favore: è piuttosto urgente chiedersi su quali principi si debba fondare la convivenza sociale e politica. Su quelli di efficienza e di utilità? O anche su quelli di solidarietà e di giustizia? È così giunto il momento per cui è necessario convertire il potere che la politica ha sulla tecnica e sulla finanza ad altri obiettivi più sostenibili, in una sorta di «eco-scienza», al servizio soprattutto dei più deboli.

6. Le ingiustificate spese pubbliche previste dall'inutile e fuorviante articolo 14 del D.L. 23 dicembre 2013 n. 145, nel testo sostituito in sede di conversione in legge di questo decreto stesso

Rimane in noi uno stupore per l'uso sconcertante di una novella a contenuto normativo non giustificabile come "*intervento urgente*" nel piano "Destinazione Italia", per cui siamo stati sollecitati a ricercare le ragioni ultime che avrebbero costituito fonte di detta novella.

Ebbene, il sostituito art. 14 in parola è dettato «al fine di rafforzare l'attività di contrasto del lavoro sommerso ed irregolare e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro».

Meraviglia come ci si dimentichi ciò che la legge dello Stato statuisce riguardo alle competenti procedure del controllo ministeriale nei riguardi dell'Inps, la cui vigilanza deve esercitarsi «secondo le vigenti disposizioni e nel rispetto dell'autonomia e delle finalità dell'Istituto». «Alla medesima finalità deve conformarsi l'azione di controllo e di vigilanza sull'attività» dell'Inail (artt. 8 e 55 della legge 9 marzo 1989, n. 88). Comunque, l'attività di vigilanza contro il lavoro sommerso e irregolare e quella specifica di tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro costituiscono attività istituzionalmente e indissolubilmente collegate all'esistenza stessa funzionale dell'Inps e dell'Inail. Si tratta di **cosa** inconfutabile e imm modificabile con un provvedimento legislativo che è venuto a innestarsi, peraltro privo dei tratti «**straordinari di necessità e d'urgenza**», a danno delle gestioni di previdenza sociale dei predetti Istituti di diritto pubblico e di rilevanza costituzionale.

Si è resa, così, necessaria svolgere un'attenta indagine ermeneutica sul rapporto tra l'art. 14 della legge n. 9 del 2014 e l'art. 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, recante "disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese". Detta indagine ci ha condotti a ritenere abrogato l'art. 14 della legge n. 9 del 2014 per manifesta incompatibilità con i contenuti dispositivi di cui al predetto art. 4 del decreto-legge n. 34 del 2014, convertito in legge e riguardante la "semplificazione in materia di documento di regolarità contributiva". E infatti, sulla "smaterializzazione" del documento unico di regolarità contributiva (DURC), attraverso il superamento dell'attuale sistema che impone ripetuti adempimenti burocratici alle imprese, va osservato quanto disposto dall'art. 4, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 34 del 2014. Il primo comma dispone che, a decorrere della entrata in vigore del decreto interministeriale da emanarsi entro 60 giorni dal 20 marzo 2014 (vale a dire entro il 19 maggio 2014), «chiunque vi abbia interesse verifica con modalità esclusivamente telematiche ed in tempo reale la regolarità contributiva nei confronti dell'Inps, dell'Inail e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell'edilizia, nei confronti delle Casse edili, l'esito dell'interrogazione ha validità di 120 giorni dalla data di

acquisizione e sostituisce ad ogni effetto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), ovunque previsto». A sua volta, il terzo comma statuisce che «l'interrogazione eseguita ai sensi del comma 1, assolve all'obbligo di verificare la sussistenza del **requisito di ordine generale** di cui all'articolo 38, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici [“Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti: i) i soggetti che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti”], istituita presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, dall'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Dalla data d'entrata in vigore del richiamato decreto interministeriale, sono inoltre abrogate tutte le disposizioni di legge incompatibili con i contenuti del presente articolo».

L'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, così statuisce: «Per favorire la riduzione degli oneri amministrativi derivanti dagli obblighi informativi ed assicurare l'efficacia, la trasparenza e il controllo in tempo reale dell'azione amministrativa per l'allocazione della spesa pubblica in lavori, servizi e forniture, **anche al fine del rispetto della legalità e del corretto agire della Pubblica Amministrazione e prevenire fenomeni di corruzione**, si utilizza la “Banca dati nazionale dei contratti pubblici” (BDNCP), istituita presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, servizi e forniture, della quale fanno parte i dati previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e disciplinata, ai sensi del medesimo decreto legislativo dal relativo regolamento attuativo».

Ora, detto art. 7, recante la disciplina dell' “Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, così dispone:

- «1. Nell'ambito dell'Autorità opera l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, composto da una sezione centrale e da sezioni regionali aventi sede presso le regioni e le province autonome. *(Omissis)*.
3. L'Osservatorio, in collaborazione con il Cnipa (ora: Ente nazionale per la digitalizzazione della pubblica amministrazione) opera mediante procedure informatiche, sulla base di apposite convenzioni, anche attraverso collegamento - tra gli altri analoghi sistemi - con l'Inps e l'Inail.
4. La sezione centrale dell'Osservatorio svolge, in particolare e tra gli altri, i seguenti compiti: *(Omissis)*
 - f) garantisce l'accesso generalizzato, anche per via informatica, ai dati raccolti e alle relative elaborazioni;
 - g) adempie agli obblighi di pubblicità e di conoscibilità richiesti dall'Autorità».

Allora, la domanda posta è se sono o no compatibili con le disposizioni dell'art. 4 del decreto legge 20 marzo 2014, n. 34, le norme di cui all'art. 14 della legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 9. Il nostro avviso è che quest'ultimo articolo debba incontestabilmente ritenersi abrogato per **incompatibilità manifesta** con i contenuti del citato articolo 4 in relazione diretta alla materia della semplificazione concernente il "Documento Unico di Regolarità Contributiva", il cosiddetto DURC.

Vero è, del resto, che l'art. 14 della legge n. 9 del 2014 reca la seguente previsione: «i maggiori introiti derivanti dall'incremento delle sanzioni dovrebbero essere versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati al Fondo sociale per occupazione e formazione e riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel limite massimo di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, destinato a misure finalizzate ad una più efficiente utilizzazione del personale ispettivo sull'intero territorio nazionale».

A ben vedere, si tratta di una superfetazione ragioneristica che altera il bilancio dello Stato nonché quelli dell'Inps e dell'Inail, incidendo direttamente sulla nuova disciplina di "smaterializzazione" del DURC e muovendo avverso quanto contenuto nel comma 6, del citato art. 4 del D.L. n. 34 del 2014, secondo cui «all'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

Così non sarebbe per il Ministero del lavoro in quanto sottrarrebbe, sia pure nel limite di 10 milioni di euro annui, entrate spettanti all'Inps e all'Inail e accrescerebbe le spese ministeriali con l'inutile e illegittimo aumento del proprio personale ispettivo contro la logica dello spreco del danaro pubblico a causa di dop-pioni di medesime funzioni da svolgere.

RIASSUNTO

L'Autore, prima di affrontare i delicati temi relativi alla materia del lavoro nella legalità, commemora l'improvvisa scomparsa dello storico Presidente dell'Aniv, Fedele Sponchia. Torna, poi, a dibattere sul sorprendente art. 14 del D.L. n. 145 del 2013, sostituito, in sede di conversione in legge, con una disposizione, del tutto priva dei tratti «straordinari di necessità e d'urgenza», a contenuto economico-finanziario a danno delle gestioni previdenziali dell'Inps e dell'Inail. Ha cercato una risposta politica a un tale intervento legislativo incomprensibile e scomposto ed è giunto a rilevare una procedura ministeriale in materia di «misure per il contrasto del lavoro sommerso e irregolare», che ha avuto, come primaria fonte operativa, un illegittimo "Protocollo d'intesa", stipulato, in data 15 gennaio 2014, tra il Ministero del lavoro e l'Ordine nazionale dei consulenti del

lavoro. Lo stesso Autore ha così provveduto a denunciare, in forza dell'art. 21 *bis* della legge 10 ottobre 1990, n. 287, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato il predetto "Protocollo d'intesa".

SUMMARY

The Author, before tackling the delicate issues related to the subject matter of law-abiding work, commemorated the sudden loss of the historic ANIV (Italian National Association of Supervisory Inspectors) President, Fedele Sponchia. He, then, returned to discuss the surprising topic of art. 14 of Legislative Decree no. 145 of 2013. This was replaced, while it was being converted into a law, with an economic and financial provision, which was entirely devoid of the traits "*of extraordinary need and urgency*", and which was detrimental to the social security management of both Inps (the National Institute of Social Insurance) and Inail (the Italian National Institute for Insurance against Industrial Accidents). He sought out a political response to such incomprehensible disordered legislative action and managed to locate a ministerial procedure "*containing measures to combat undeclared and unregulated work*". This was based primarily on the unlawful operating source "Memorandum of Understanding", signed on 15 January 2014 by the Ministry of Labour and the National Order of Work Consultants. The same author, therefore, pursuant to art. 21 *bis* of Law no. 287 of 10 October 1990, reported the afore-mentioned "Memorandum of Understanding" to the Authority for Competition and the Markets.